



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA



Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.lnd.it

STAGIONE SPORTIVA 2016/2017
COMUNICATO UFFICIALE N° 208 CSAT 13
DEL 20 DICEMBRE 2016

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

AVVISO DELLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

Visto il provvedimento con cui è stata disposta la chiusura di questo Comitato Regionale Sicilia dal 24.12.2016 all' 01.01.2017, il Presidente della Corte Sportiva D'Appello Territoriale:

DISPONE

Che eventuali richieste di copie atti, da inviarsi a mezzo fax o posta elettronica comunque nei termini previsti dal C.G.S., saranno evase da questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale a decorrere dal 02 Gennaio 2017;

In tal caso, i termini per il deposito dei motivi di reclamo decorreranno, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 34 C.G.S., dal 02 Gennaio 2017.

In tutti gli altri casi i reclami dovranno essere inviati entro sette giorni dalla pubblicazione del C.U., nel quale sono stati pubblicati i provvedimenti che si intendono impugnare.

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Roberto Vilardo, Sandro Geraci e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 20 dicembre 2016 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 53/A

A.S.D. PIEDIMONTE ETNEO (CT) avverso inibizione in prosecuzione fino al 30/06/2020 del sig. Giovanni Torrisi ed avverso inibizione in prosecuzione fino al 30/06/2017 del sig. Giuseppe Romeo - Campionato 1° Ctg. Girone "D" Gara Piedimonte Etneo/Robur del 03/12/2016 – C.U. n. 188 del 06/12/2016

Con appello ritualmente proposto l'A.S.D. Piedimonte Etneo impugna le sanzioni indicate in epigrafe sostenendo, qui in sintesi, che quanto risultante dal referto di gara non corrisponderebbe al vero, atteso che al termine dell'incontro l'arbitro sarebbe stato accompagnato fino a bordo pista dai sigg. Fabrizio Garozzo e Rosario Santamaria e da qui accompagnato fin dentro il suo spogliatoio dai sigg. Giuseppe Vitello e Cosimo Monforte, i quali si assicuravano che nessuno vi potesse entrare.

L'unico che aveva accesso a detto spogliatoio era l'Osservatore Arbitrale.

Dopo qualche minuto l'arbitro faceva accomodare i dirigenti di entrambe le società per gli adempimenti di fine gare e solo dopo che questi ultimi si allontanavano il direttore di gara usciva gridando che qualcuno era entrato nel suo spogliatoio e lo aveva aggredito.

Sostiene ancora la reclamante che il direttore di gara si rifiutava, nonostante gli fosse richiesto dai dirigenti del Piedimonte Etneo, di sottoporsi a visita medica al fine di rilevare l'esistenza di eventuali traumi. Infine rileva che al momento dei fatti il sig. Torrisi non si trovava presso l'impianto sportivo mentre il sig. Romeo, benché si trovasse sugli spalti, non ha mai avuto accesso agli spogliatoi.

A sostegno della propria tesi la reclamante chiede ammettersi prova testimoniale sui fatti dedotti in reclamo indicando tra questi anche l'Osservatore arbitrale, pur nella

consapevolezza della peculiarità del rito camerale.

Quanto sopra è stato ribadito all'udienza odierna dal difensore della appellante.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, preliminarmente deve dichiarare inammissibile la chiesta prova testimoniale in quanto il giudizio di appello, come più volte ribadito, si fonda solo sugli atti ufficiali di gara ed al più su eventuali prove documentali che possono essere prodotte dalle parti ai sensi dell'art. 23 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI (Cfr C.S.A. C.U. n. 40 del 16/11/2016).

Nel merito, letto il referto di gara ed il relativo supplemento, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento di gare, la Corte rileva che alla fine del primo tempo mentre l'arbitro si recava nel suo spogliatoio gli si faceva velocemente incontro un dirigente del Piedimonte Etneo, non iscritto in elenco, ma riconosciuto dallo stesso direttore di gara nella persona del sig. Giuseppe Romeo il quale oltre ad assumere un comportamento offensivo tentava anche di aggredirlo non riuscendovi perché prontamente fermato.

Al termine della gara, inoltre, l'arbitro veniva fatto oggetto di comportamenti aggressivi e protestatari da parte di alcuni tesserati della soc. Piedimonte Etneo e in questo frangente veniva preso per un braccio da un soggetto che inizialmente non aveva riconosciuto, il quale sembrava proteggerlo, ma una volta raggiunto, con l'arbitro, lo spogliatoio, vi si introduceva e chiudendo la porta, con una mano lo afferrava e lo spingeva verso il muro mentre con l'altra lo colpiva con due schiaffi al volto.

L'arbitro, nonostante ciò, riferisce di essersi divincolato dalla presa, riuscendo a portarsi fuori dallo spogliatoio dove sostavano dirigenti e sostenitori della società locale, che ne approfittavano per insultarlo e minacciarlo ulteriormente. Tutto quanto sopra fino a quando non sopraggiungeva l'Osservatore Arbitrale.

"A mente fredda" il direttore di gara riferisce di avere riconosciuto nell'aggressore il sig. Giovanni Torrisi, dirigente della Soc. Piedimonte Etneo, avendo lo stesso svolto le funzioni di dirigente nella gara Paternese/Piedimonte che l'arbitro aveva diretto in data 24/09/2016. In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento poiché quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara.

Infatti, per quanto riguarda la posizione del sig. Giuseppe Romeo, la stessa reclamante ammette che quest'ultimo si trovava sugli spalti e poco importa che lo stesso non sarebbe entrato negli spogliatoi a fine gara, posto che quanto dallo stesso commesso è avvenuto durante l'intervallo tra il primo ed il secondo tempo.

Per quanto riguarda la posizione del sig. Giovanni Torrisi il riconoscimento da parte del direttore di gara è credibile stante il breve lasso di tempo intercorso tra le due gare mentre sotto altro profilo la società si è limitata ad una semplice e generica negazione della sua presenza all'interno dell'impianto sportivo.

Peraltro le sanzioni così come inflitte risultano congrue in relazione a quanto rispettivamente addebitato e, pertanto, non suscettibili della benché minima riduzione, atteso che entrambi i dirigenti in questione al momento della commissione dei fatti loro addebitati risultavano entrambi inibiti.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame

Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n.54/A

A.S.D. VILLABATE CALCIO (PA) Avverso assegnazione gara perduta per 0 -3, avverso ammenda di € 200,00; avverso squalifica per cinque gare a carico del calciatore sig. Benedetto Mondino, squalifica per tre gare a carico dei calciatori sigg. Giacomo Comparetto, Giuseppe Montalto, Giacomo Napoli e Vittorio Sammartino - Campionato Allievi Regionali Fascia "B" Girone "02" Gara: Villabate/Atl. Stella D'Oriente del 04/12/2016 - C.U. n.190 / 64sgs del 07/11/2016

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Villabate Calcio impugna l'esito gara e le altre decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale, chiedendo di avere assegnata gara vinta, la revoca della sanzione a carico di Giuseppe Montalto, in quanto sostituito al 13° del 2° tempo dal Sig. Benedetto Mondino e la riduzione delle altre sanzioni.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente dichiara inammissibile l'appello per ciò che concerne il risultato della gara, mancando agli atti la prova dell'invio del gravame alla consorella.

Nel merito, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 19' del 2° tempo, dopo che il Villabate aveva realizzato una rete, il portiere della Stella D'Oriente sig. Roberto Tinnirello recuperava il pallone e lo tratteneva con l'evidente intento di ritardare la ripresa di gioco.

A questo punto interveniva il calciatore del Villabate sig. Benedetto Mondino il quale tentava di strappare il pallone dalle mani del portiere avversario, il quale reagiva a sua volta colpendo l'avversario. Il Mondino reagiva a sua volta colpendo l'avversario con schiaffi al volto, pugni al corpo e calci alle gambe.

Per l'effetto si ingenerava una rissa tra i calciatori di entrambe le squadre e, per quello che qui interessa, il direttore di gara individuava senza dubbio alcuno i calciatori del Villabate sigg. Giacomo Comparetto, Giuseppe Montalto, Giacomo Napoli e Vittorio Sammartino, che colpivano alcuni calciatori avversari, con spintoni, calci e schiaffi.

In relazione a quanto sopra questa Corte ritiene che il reclamo per quanto attiene le sanzioni a carico dei calciatori tutti non possa essere accolto, in quanto le sanzioni come loro inflitte non sono suscettibili della benché minima riduzione essendo state irrogate nei minimi edittali di cui all'art. 19 comma 4 lettere b) e c) del C.G.S., facendosi rilevare che quanto accaduto è da imputare al comportamento scorretto del sig. Mondino.

Di contro il gravame può trovare parziale accoglimento per ciò che attiene la sanzione dell'ammenda, che va ridotta in termini più equi come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in € 100,00 l'ammenda a carico della A.S.D. Villabate, confermando, nel resto l'impugnato provvedimento, risultando l'appello in parte inammissibile ed in parte infondato.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento n.56/A

U.S.D. CITTA' DI ROCCA (ME) avverso squalifica calciatore sig. Alessandro Giacobbe fino

al 31/01/2017 - Coppa Sicilia di 1° ctg., seconda fase, Gara S. Basilio/Città di Rocca del 30/11/2016 – C.U. n. 184 del 02/12/2016

Con appello ritualmente proposto l'U.S.D. Città di Rocca impugna la sanzione indicata in epigrafe sostenendo, qui in sintesi, tanto l'insussistenza del fatto contestato quanto, in via subordinata che la stessa debba essere ridotta in termini più equi.

Quanto sopra è stato diffusamente illustrato e ribadito dal rappresentante della Società appellante all'udienza dibattimentale.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letto il referto di gara ed il relativo supplemento, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento di gare, rileva che il sig. Alessandro Giacobbe è stato espulso al 41° del 2° tempo perché *“a gioco in svolgimento con il pallone non a distanza di gioco, con una mano mi spingeva con forza facendomi spostare di qualche metro”*.

In ragione di quanto sopra il gravame può trovare solo parziale accoglimento, poiché quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro fattuale negli atti ufficiali di gara, trattandosi di situazione avvenuta a gioco in svolgimento e di uno spintonamento non casuale.

Tuttavia la sanzione inflitta appare riducibile atteso che si è trattato di un singolo ed isolato episodio avvenuto in unico contesto, che, seppur grave, non ha avuto conseguenze particolari.

Da ultimo si evidenzia che l'avvenuto annullamento della gara da parte del G.S.T. non influisce sull'adozione dei provvedimenti disciplinari.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento dell'appello, ridetermina la squalifica a carico del calciatore sig. Alessandro Giacobbe fino a tutto il 15/01/2017. Senza addebito della tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n.61/A

A.S.C.D. NUOVA RINASCITA PATTI (ME) Avverso squalifica per sette gare calciatore sig. Simone Papa - Campionato C5 serie C2 girone "C" - Gara Nuova Rinascita/Città di Oliveri del 26/11/2016 - C.U. n° 179 del 30/11/2016

L'A.S.C.D. Nuova Rinascita Patti propone appello avverso la statuizione del Giudice Sportivo Territoriale sopra riportata, chiedendo la riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato, evidenziando che il comportamento posto in essere dal calciatore è stato assunto in difesa di un proprio compagno di squadra.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che l'appello in questione risulta essere stato inviato a mezzo raccomandata spedita in data 09/12/2016, come da timbro postale e quindi ben oltre il termine di giorni sette dalla pubblicazione del C.U. n° 179 del 30/11/2016 ove era riportata la relativa sanzione, con la conseguenza che il gravame risulta inammissibile.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile l'appello come sopra

proposto, con addebito della tassa reclamo (€ 130,00), non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 20/12/2016

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**